

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute
Regolamento didattico
Corso di Studio in Servizio sociale – L-39

Articolo 1
Definizioni e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, gli aspetti organizzativi del Corso di Studio in Servizio sociale, istituito presso il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, di seguito denominato "Dipartimento", dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, di seguito denominata "Ateneo", in conformità con il relativo Ordinamento didattico, con il Regolamento didattico di Ateneo, con lo Statuto e con le altre disposizioni regolamentari vigenti. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
2. Il Regolamento è corredato da n. 2 *Allegati* (Allegato n. 1 – Attività formative, Allegato n. 2 – Regolamento di Tirocinio) che sono sottoposti a revisione annuale da parte del Consiglio di Corso di Studio.

Articolo 2
Attività formative

1. Nel rispetto dell'Ordinamento didattico vigente il Consiglio del Corso di Studio provvede annualmente alla programmazione degli insegnamenti e delle altre attività formative attivate. Le attività formative previste nell'ambito del *Corso di Studio (CdS)* sono suddivise in:
 - attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative;
 - tirocini;
 - altre attività formative, non incluse nelle tipologie precedenti.
 - ciascuna forma didattica concorre al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento o di altra attività formativa che caratterizza il percorso offerto dal CdS.
2. L'elenco delle attività formative, dei crediti, delle eventuali propedeuticità, delle tipologie di forme didattiche dei corsi di insegnamento che rientrano nell'ambito delle tipologie di cui all'Art. 10 comma 1 lett. a) e b) e all'Art. 10 comma 5 lett. b) del DM n. 270 22 ottobre 2004, con la relativa indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento sono contenute nell'allegato n. 1 del presente Regolamento di cui precedente art. 1 comma 2.

Articolo 3
Obiettivi formativi specifici

1. Gli obiettivi formativi specifici del *Corso di Studio*, incluso il quadro delle conoscenze, delle abilità e delle competenze da acquisire, i profili professionali di riferimento, di cui al presente regolamento, sono quelli stabiliti nel relativo Ordinamento didattico.

Il *Corso di Studio in Servizio Sociale* forma professionisti nel campo del sociale, Assistenti sociali e Tecnici del reinserimento e dell'integrazione socio-sanitaria, che siano in grado di promuovere in forma autonoma e di lavoro dipendente:

- i diritti dei cittadini, i diritti dei migranti, la realizzazione delle politiche sociali;
- interventi di sostegno alle persone, ai soggetti, alle famiglie, ai gruppi, alle comunità in condizioni di disagio;
- azioni di responsabilizzazione per evitare il consolidamento di problematiche sociali;
- attività in situazioni nelle quali il disagio è già manifesto, per trovare risposte adeguate ed efficaci al suo superamento;
- azioni di valutazione e di supervisione nel campo degli interventi di servizio sociale.

Il Corso ha lo scopo di formare un professionista con competenze specifiche in grado di:

- operare in favore di categorie di persone in stato di difficoltà, nonché utenti le cui problematiche sono oggetto di provvedimenti legislativi emanati dalle autorità competenti, a livello nazionale e regionale;
- intervenire in situazioni di problematicità sociali quali quelle relative alla popolazione anziana, della salute mentale, delle dipendenze patologiche, della disabilità fisica e psichica, dell'area carceraria, dei minori in stato di abbandono e a rischio di devianza;
- realizzare interventi di aiuto in favore di adulti e minori in difficoltà, di famiglie a rischio, di disabili, di anziani, migranti;
- promuovere e realizzare percorsi di accoglienza degli immigrati.

I laureati del *Corso di Studi del Servizio Sociale* saranno, come previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti, in grado di individuare i bisogni e le risorse presenti sul territorio per sviluppare e progettare interventi in favore delle popolazioni fragili anche attraverso percorsi di studio e di ricerca e la costruzione di reti di intervento multidisciplinari.

Al fine di contribuire a formare un professionista del sociale, il Corso prevede specifiche attività formative relative alle seguenti discipline: sociologiche, psicologiche, igienico-sanitarie, demotnoantropologiche, pedagogiche, giuridiche, storiche, economiche, professionalizzanti e linguistiche (una lingua straniera).

Fondamentale importanza riveste nell'ambito del percorso di studi l'attività di tirocinio attraverso la quale il laureato orienta le proprie scelte motivazionali nelle principali aree di intervento del servizio sociale. Attraverso tale attività lo studente sviluppa competenze che gli consentono di lavorare in équipe con altre figure professionali e di acquisire, sul campo, conoscenze nelle principali aree di intervento della sua professione, imparando a gestire le teorie e le metodologie apprese, nonché il rapporto tra mandato professionale (legato agli aspetti deontologici della figura dell'assistente sociale) e mandato istituzionale (capacità di calarsi all'interno dell'organizzazione/struttura per cui si opera), realizzare attività di politica sociale. A questo scopo il *Corso di Studio* prevede l'obbligo di tirocini formativi presso servizi pubblici e privati, anche esteri, che operino nel Servizio sociale, convenzionati con l'Università degli Studi di Cassino.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi si effettua attraverso il superamento degli esami di profitto strutturati in prove, intermedie e/o finali, scritte e/o orali, relativi agli insegnamenti e alle attività integrative nei quali si articola il piano di studio, al conseguimento dell'idoneità del tirocinio e alla valutazione della prova finale.

Il laureato in Servizio Sociale accede alla professione di Assistente Sociale, dopo il superamento dell'Esame di Stato, sezione B dell'Albo professionale. L'inserimento nell'Albo gli permette di operare nei diversi contesti del sistema di Welfare

Il laureato potrà svolgere attività professionali in strutture pubbliche, private, di servizio alla persona, nei servizi sociali e nelle organizzazioni del Terzo settore.

Il Corso prepara anche alle professioni di Tecnici dei servizi sociali e Tecnici della assistenza e della previdenza sociale, un professionista capace di operare con autonomia tecnico-professionale in tutte le fasi di intervento per la prevenzione, il sostegno o il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e disagio; coordinare con mansioni direttive altre figure, volontarie e non, impegnate in interventi individuali e collettivi; svolgere attività didattico-formativa e di supervisione nel campo del servizio sociale.

Articolo 4

Regole di presentazione del piano delle attività formative

1. La presentazione dei Piani delle Attività Formative (PAF) o di eventuali modifiche avviene come indicato annualmente nel Calendario accademico approvato dal Dipartimento di afferenza del CdS. Eventuali motivate deroghe alle succitate tempistiche, deliberate dagli organi competenti, sono pubblicizzate, con opportuno anticipo, nelle forme di comunicazione previste.
2. Sono tenuti alla presentazione del PAF gli studenti che si trovano in una o più delle seguenti condizioni:
 - immatricolati;
 - iscritti ad anni successivi al primo che intendano modificare il Piano dell'Attività Formativa;
 - iscritti a seguito di passaggio e/o trasferimento da altra università o corso di studi o ordinamento;
 - iscritti part time.
3. I PAF sono approvati dall'apposita Commissione istituita dal Consiglio del Corso di Studio entro i termini stabiliti dal Calendario didattico del dipartimento. In mancanza di delibera entro quel termine essi sono considerati approvati, purché osservino le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
4. Qualora lo studente non perfezioni l'iscrizione per l'anno accademico di riferimento, nelle forme e nei tempi previsti per questo adempimento, il PAF presentato non sarà ritenuto valido.
5. La mancata presentazione del PAF entro i termini di scadenza potrà precludere il regolare accesso alla prenotazione agli esami.
6. In caso di mancata presentazione del PAF entro i termini di scadenza, allo studente verrà assegnato d'ufficio un piano comprendente gli insegnamenti previsti dal Manifesto del Corso di Studio per l'anno di immatricolazione.
7. Le Attività a scelta dello studente possono essere individuate tra tutte le discipline caratterizzanti, affini e integrative impartite nei Corsi di Studio del Dipartimento di afferenza e dell'Ateneo che non siano relative a *Corsi di Studio* di livello superiore (Magistrale), purché gli esami scelti siano coerenti con il suo percorso formativo e non costituiscano duplicazione di esami già sostenuti o presenti nel PAF in altra tipologia.
8. Le attività a scelta libera, che valgono come unico esame ai soli fini del conteggio del numero complessivo di esami, possono essere costituite da uno o più insegnamenti fino a un massimo

di 18 CFU complessivi.

Articolo 5

Accesso ai corsi di studio

1. Le conoscenze richieste per l'accesso al primo anno di Corso sono riportate nell'ordinamento didattico del Corso di Studio.
2. Prima dell'inizio delle attività formative previste per il primo anno del Corso di Studio, gli studenti sono tenuti a partecipare ad una prova di valutazione, non selettiva, che ha lo scopo di fornire indicazioni su eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), conseguenti a carenze rispetto alle conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Studio. Tale prova consiste in quesiti relativi a conoscenze di base di italiano, storia, geografia, diritto, scienze sociali e lingua straniera.
3. Qualora la preparazione iniziale dello studente risulti inferiore ai requisiti di base richiesti, egli è tenuto a prendere parte alle eventuali attività formative aggiuntive finalizzate al recupero.

Articolo 6

Disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza

1. Per ciascuna attività formativa non è previsto l'obbligo di frequenza, ad esclusione dei tirocini per i quali la frequenza è obbligatoria.

Articolo 7

Riconoscimento dei crediti formativi universitari precedentemente acquisiti

1. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi precedentemente acquisiti utili ai fini della immatricolazione o della iscrizione al Corso di Studio è subordinato alla coerenza di tali crediti con gli obiettivi formativi del Corso ed è deliberato dal Consiglio del CdS.
2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il Corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il Corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del Regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n.286.
3. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi acquisiti in altro Corso di studio dell'Ateneo o di altre Università, anche straniere, è subordinato al superamento di esami o altre prove di verifica integrative qualora il Consiglio di Corso di Studio ravvisi l'obsolescenza o l'incongruenza dei contenuti culturali degli insegnamenti o delle altre attività formative a cui essi si riferiscono.

4. È possibile il riconoscimento di attività formative universitarie non direttamente riferibili ai settori scientifico-disciplinari presenti nell'Ordinamento del Corso di Laurea. Nei casi di trasferimenti di studenti già iscritti a corsi non appartenenti alla stessa classe di laurea, provenienti dall'Ateneo di Cassino o da altri Atenei, così come nei casi di trasferimento di studenti provenienti dall'estero, e in tutti i casi in cui il riconoscimento abbia per oggetto attività formative corrispondenti ad insegnamenti per i quali non sussista il riferimento comune del settore disciplinare, il Consiglio di Corso di Laurea effettua il riconoscimento perseguendo le finalità della mobilità degli studenti e valutando ogni singolo caso concreto in base al criterio delle affinità didattiche e culturali.
5. Possono essere riconosciuti, totalmente o parzialmente, i crediti relativi:
 - a) a conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
 - b) altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso (max 12 Cfu).Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio del Corso di Studio. Il numero di tali riconoscimenti non può essere superiore a 12 CFU relativi sia alle conoscenze e alle abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, sia alle altre conoscenze e abilità maturate in attività di livello post-secondario.
6. Per il riconoscimento dei Cfu relative ad altre tipologie di attività formative si rinvia alle Linee guida approvate dal Senato Accademico del 12 aprile 2017.
7. Allo studente possono essere riconosciuti anche crediti formativi relativi ad insegnamenti e/o moduli collocati in anni successivi a quello a cui è stato iscritto.
L'iscrizione avverrà:
 - al secondo anno nel caso di riconoscimento di un numero di crediti formativi compresi tra 42 e 95;
 - al terzo anno nel caso di riconoscimento di un numero di crediti formativi superiore a 95;
 - al primo anno negli altri casi.

Articolo 8

Tipologia delle forme didattiche e modalità di valutazione del profitto

1. La tipologia delle forme didattiche del Corso di Studio è determinata come segue:
 - a) lezioni frontali;
 - b) esercitazioni seminariali e/o di laboratorio.
 - c) tirocini.Ciascuna forma didattica concorre al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento o di altra attività formativa del Corso di Studio.
2. Con delibera del Consiglio del Corso di Studio ogni insegnamento può essere articolato in più moduli che potranno essere affidati a docenti diversi, tra i quali viene individuato un responsabile.
3. Con delibera del Consiglio del Corso di Studio ogni attività formativa può prevedere forme di didattica a distanza. In tal caso sono previste
 - a) lezioni frontali in teleconferenza;

- b) esercitazioni telematiche con assistenza a distanza e altre forme previste dall'Ateneo e dalla normativa vigente.
4. La valutazione del profitto relativa alle attività formative previste nel Corso di Studio è affidata ai docenti responsabili dei singoli insegnamenti. Essa è finalizzata all'accertamento dell'acquisizione delle conoscenze e competenze nelle singole attività formative e dei corrispondenti crediti formativi.
 5. La valutazione del profitto è effettuata mediante verifica, come previsto al successivo comma 10.
 6. La valutazione finale relativa a ciascun esame di profitto è effettuata da una Commissione presieduta dal docente responsabile e da almeno un docente o ricercatore, cultore della materia nominato dal Direttore del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio.
 7. L'esame di profitto può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica *in itinere* sostenute durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
 8. Le modalità di svolgimento di eventuali prove *in itinere* sono stabilite dal docente cui è affidato il modulo didattico nel Corso di Studio.
 9. Le prove di verifica effettuate *in itinere* sono inserite nell'ambito del computo delle attività dei Cfu assegnati alle attività formative; le modalità di svolgimento sono comunicate agli allievi all'inizio del corso.
 10. L'esame e/o le prove effettuate *in itinere* possono consistere in:
 - un colloquio orale;
 - verifica mediante questionario a risposte aperte o chiuse;
 - prova scritta.Per le attività formative in cui le esercitazioni hanno la prevalenza, la valutazione del profitto può fondarsi anche su prove pratiche.
 11. Il Consiglio di Corso di Studio può introdurre delle propedeuticità obbligatorie tra attività formative.
 12. I docenti responsabili di ogni attività formativa sono tenuti a fissare le verifiche di profitto rispettando la Calendarizzazione didattica deliberata dal Consiglio di Dipartimento. Il docente è tenuto a comunicare all'ufficio del management della didattica il Calendario delle prove di valutazione all'inizio dell'anno accademico.

Articolo 9

Durata del Corso di Studio e iscrizione ad anni successivi

1. La durata normale del Corso di Studio è stabilita in tre anni per lo studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari e prevede di norma l'acquisizione di 60 crediti formativi per Anno accademico.

2. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione lo studente può chiedere, di essere iscritto con la qualifica di studente *part time*, prevedendo in quel caso l'acquisizione di 30 crediti formativi per l'anno corrente. In tal caso, lo sviluppo della carriera si adatta consequenzialmente prevedendo l'estensione, fino a un massimo di sei anni, della durata normale del Corso di studio. Resta fermo l'obbligo di acquisire i 180 crediti complessivi nel tempo previsto dal *part time*.
3. L'ammissione dello studente impegnato a tempo pieno agli anni di Corso successivi al primo prevede l'acquisizione di un numero minimo di crediti formativi pari a 42. Lo studente che alla fine del primo anno abbia conseguito un numero di crediti inferiore al minimo stabilito viene iscritto all'anno successivo con l'obbligo di recuperare i crediti non conseguiti nell'anno precedente e di conseguirne almeno altri 36 tra quelli previsti per il secondo anno, rispettando eventuali vincoli di propedeuticità e il diritto dello studente di completare tutti i crediti previsti per il secondo anno. Allo studente a tempo pieno che alla fine del secondo anno non abbia conseguito un numero di crediti pari a 96 viene automaticamente attribuito lo *status* di studente non a tempo pieno.
4. In caso di trasferimento, passaggio di Corso, abbreviazione di carriera, cambio ordinamento, conseguimento di secondo titolo, lo studente può essere iscritto ad anni successivi al primo purché il Corso di studio deliberi il riconoscimento di almeno 42 Cfu per l'accesso al secondo anno e almeno 96 Cfu per il terzo anno.
5. Allo studente possono essere riconosciuti crediti formativi relativi ad insegnamenti/moduli collocati in anni successivi a quello a cui è stato iscritto.

Articolo 10

Prova finale per il conseguimento del titolo di studio

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella discussione di un elaborato scritto. Tale elaborato deve essere inerente a contenuti propri di almeno una delle attività formative incluse nell'ordinamento didattico del Corso di studio nelle tipologie di base, caratterizzanti, affini e a scelta (D), è predisposto dallo studente sotto la guida di un relatore titolare dell'attività formativa.
2. L'elaborato – previo accordo con il relatore – può essere anche redatto in lingua straniera, tra quelle impartite all'interno dell'Ateneo e, in tal caso, dovrà contenere un sommario redatto in lingua italiana.
3. La valutazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio è espressa in centodecimi. In aggiunta al punteggio massimo di 110 può essere attribuita all'unanimità la lode.
4. La commissione perviene alla valutazione conclusiva, tenendo conto della qualità del lavoro presentato alla discussione, della sua esposizione, della carriera dello studente all'interno del Corso di Studio, dei tempi di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni del profitto relative alle attività formative precedenti.
5. In ogni caso la differenza fra la valutazione finale e la media riportata nelle valutazioni del

profitto, calcolata come al comma successivo ed arrotondata, espressa in centodecimi, non potrà essere maggiore di 7 per chi è in Corso e per chi è Fuori Corso a partire dal II anno non può essere maggiore di 6 (con l'aggiunta di 2/110 riservati a studenti che abbiano svolto con profitto un periodo di studio o tirocinio all'estero, per un totale di 9/110).

6. La media delle valutazioni utili per il conseguimento del voto finale è ponderata sulla base dei crediti dei singoli esami di profitto. Eventuali attività formative con le quali si consegue l'idoneità non concorrono al calcolo della media ponderata.
7. La richiesta di assegnazione dell'argomento oggetto della prova di verifica deve essere inoltrata dallo studente al Consiglio di Corso di Studio non prima di aver acquisito 120 Cfu.
8. Lo studente deve inoltrare l'istanza di richiesta di tesi al docente relatore secondo le procedure previste non meno di sei mesi prima della discussione dell'elaborato stesso.

Articolo 11 **Orientamento e tutorato**

1. Il Corso di studio organizza l'attività di accoglienza e di orientamento in accordo con il Centro di servizio di Ateneo appositamente predisposto.
2. L'attività di accoglienza e di orientamento degli studenti che intendano iscriversi al Corso di studio, o che si siano iscritti al primo anno, è organizzata e coordinata da una Commissione composta da responsabili di attività formative afferenti al Corso. Possono partecipare alle attività di accoglienza e di orientamento studenti iscritti al terzo anno di studio che siano in regola con i tempi di acquisizione dei crediti rispetto alla norma stabilita nell'art. 6 del presente regolamento.
3. La Commissione di accoglienza e di orientamento ha il compito primario di informare gli studenti sull'offerta didattica del Corso di studio e specificamente su:
 - a) le conoscenze minime richieste per l'accesso;
 - b) il test d'ingresso;
 - c) i criteri e le modalità del riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dallo studente al di fuori del *Corso di studio* ai fini del conseguimento del titolo di studio;
 - d) la durata *del Corso di studio* e le modalità di ammissione dello studente agli anni di corso successivi;
 - e) l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative attivati, i relativi crediti e l'articolazione del curriculum;
 - f) le regole di presentazione dei piani di studio;
 - g) la tipologia delle forme didattiche e delle forme di verifica del profitto;
 - h) le modalità del tutorato;
 - f) la mobilità internazionale.
4. Per ciascuno studente, il Consiglio di *Corso di studio* nomina un tutor, scelto fra i docenti ed i ricercatori delle materie di base, delle materie caratterizzanti e affini afferenti al Consiglio di Corso stesso (cfr. art. 20 comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo). Compito dei tutor è quello di fornire l'assistenza necessaria a rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo, ad orientarli nelle loro scelte ed a rimuovere eventuali ostacoli alla proficua frequenza dei corsi di studio.

5. È inoltre attivo uno sportello per il tutorato, presidiato da studenti, presso cui sono reperibili informazioni utili e materiale didattico dei diversi insegnamenti.

Articolo 12

Forme di pubblicità e trasparenza

1. Il *Corso di Studio* rende disponibili le informazioni di propria pertinenza riportate nell'allegato al decreto dirigenziale 11/06/2008 di attuazione dell'art. 2 (Requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, prima dell'avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali

1. Il Corso di Studio si impegna a trattare e custodire nel rispetto della riservatezza i dati e/o le informazioni personali degli interessati, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili alla sua attività istituzionale, in conformità, alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e successivo D. Lgs. n. 101/2018.

Articolo 14

Valutazione della didattica e Valutazione della qualità del Corso di Studio

1. Il Corso di Studio attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Per la valutazione della didattica il Corso di Studio utilizza questionari predisposti dal Nucleo Interno di Valutazione dell'Ateneo sulla base della normativa vigente a livello nazionale. I suddetti questionari vengono somministrati secondo regole definite dal Nucleo Interno di Valutazione e deliberate dal Senato Accademico.

Articolo 15

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è deliberato e modificato, su proposta del Consiglio del CdLM, dai Consiglio di Dipartimento di afferenza. Il Regolamento è emanato dal Rettore su parere favorevole deliberato dal Senato Accademico ed entra in vigore dall'anno accademico successivo alla data di emanazione.
2. È assicurata la periodica revisione del presente regolamento didattico, in conformità all'Art. 12,

comma 4 del D.M. 270/04, in particolare per le parti relative a:

- programmazione degli accessi, fatte salve specifiche disposizioni ministeriali in materia;
- elenco degli insegnamenti;
- numero di crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o ai RDF o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente regolamento.

3. Le modifiche di cui al precedente comma hanno validità dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di emanazione.